Penale Sent. Sez. 2 Num. 46380 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: RAGO GEPPINO
Data Udienza: 21/09/2016

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da

1. nato il ;
2. nato il ;
3. nato il ;
4. nato il ;
5. nato il ;

contro l'ordinanza del 13/07/2015 del giudice delle indagini preliminari del tribunale di Vicenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
letta la requisitoria del Procuratore Generale, in persona del sostituto Piero Gaeta ha concluso per l'inammissibilità.

FATTO e DIRITTO

1. Il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Vicenza, a scioglimento della riserva assunta all'udienza camerale in cui si era discussa l'opposizione della parte offesa contro la richiesta di archiviazione (contro ignoti) del Pubblico ministero, così disponeva: «ordina la prosecuzione delle indagini disponendo che il Pubblico Ministero identifichi i vertici e i funzionari responsabili nei vari periodi dei rapporti bancari intrattenuti da Cassa di Risparmio del veneto con

indica al Pubblico Ministero il mezzo di prova dell'incidente probatorio avente ad oggetto una perizia volta ad accertare se con riferimento a quei rapporti siano stati praticati interessi usurari – da promuovere entro il 15/10/2015».

2. Contro la suddetta ordinanza, hanno proposto ricorso per cassazione: – – – (a mezzo del comune difensore avv.to) – (a mezzo dei propri difensori) che, nella loro qualità di soggetti identificati ed indagati, a seguito della suddetta ordinanza, ne hanno dedotto l'abnormità in quanto il giudice delle indagini preliminari non avrebbe potuto assumere la direzione del procedimento incidentale decidendo la natura e le modalità delle ulteriori indagini, essendosi dovuto limitare a fissare un termine per le nuove indagini oppure che il Pubblico Ministero formulasse l'imputazione.

3. Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati.

Infatti, come ha condivisibilmente rilevato il Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, l'unico soggetto che poteva dolersi dell'ordinanza del giudice delle indagini preliminari era il Pubblico Ministero il quale, però, non ha ritenuto di impugnarla, acquietandosi ed eseguendo, di fatto, la suddetta richiesta.

Di conseguenza, una volta che il Pubblico Ministero abbia compiuto quegli atti indicati dal giudice delle indagini preliminari (identificazione degli indagati; incidente probatorio), i suddetti atti sono riconducibili solo ed esclusivamente all'organo dell'accusa, sicchè perde ogni rilevanza l'eventuale abnormità dell'ordinanza del giudice delle indagini preliminari contro la quale il Pubblico Ministero non ritenne di reagire impugnandola.

Di fatto, l'eventuale accoglimento dei ricorsi si risolverebbe in un annullamento delle indagini effettuate dal Pubblico Ministero, indagini del tutto legittime ed insindacabili essendo il titolare esclusivo dell'azione penale.

I ricorsi, pertanto, vanno dichiarati inammissibili, alla stregua del seguente principio di diritto: *«è inammissibile – per carenza di legittimazione - il ricorso proposto dall'indagato contro l'ordinanza con la quale il giudice delle indagini preliminari, respingendo la richiesta di archiviazione contro ignoti, ordini al Pubblico Ministero di identificare i soggetti da indagare e, contestualmente, indichi il mezzo di prova da espletare in quanto l'unico soggetto legittimato ad impugnare il suddetto provvedimento è il Pubblico Ministero».*

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.500,00 ciascuno.

P.Q.M.

DICHIARA

inammissibili i ricorsi e

CONDANNA

i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di 1.500,00 euro alla Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata

Così deciso il 21/09/2016

Il Consigliere estensore — Il Presidente

Geppino Rago — Antonio Prestipino

Corte di Cassazione - copia non ufficiale